



Città di Siderno

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1999, ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

CONTRIBUTI PER L'ANNO 2025 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2026

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Il Dirigente *ad interim* dell'Area 1 “Affari Generali”

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 che istituisce il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per pagamento dei canoni di locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto e in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999.

Vista la L. n. 133/2008 e s.m.i.

Vista la DGR n. 206/2006

Vista la Comunicazione della Regione Calabria – Dipartimento n. 6 “Infrastrutture e Lavori Pubblici” (consultabile sul sito istituzionale dell’Ente Territoriale) con la quale sono stati definiti le modalità di determinazione dei contributi di che trattasi, i criteri per l’individuazione dei destinatari, gli adempimenti in capo ai Comuni nonché forniti i fogli di calcolo.

RENDE NOTO

che fino al 28.02.2026, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata per il pagamento del canone d'affitto relativo all'annualità 2025 secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nel relativo elenco, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di Gennaio 2025, ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.

L'erogazione del contributo ai conduttori per il pagamento del canone di locazione è subordinata all'assegnazione al Comune, da parte della Regione Calabria, del fondo destinato ai contributi integrativi.

Il contributo verrà erogato agli assegnatari successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria.

1. DESTINATARI E REQUISITI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, hanno i seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana;

13. Ai soli fini del Fondo Regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30%, secondo quanto indicato dalla DGR n. 206/2006, in presenza di uno dei seguenti requisiti:
 - a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
 - b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
14. Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 13 non sono tra loro cumulabili.
15. L'anno di produzione dei redditi del nucleo familiare da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);
16. I requisiti relativi ai beneficiari sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D. Lgs. n.109/98 così come modificato dal D. Lgs. N. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al precedente punto 4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo. Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati davincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione;
17. Non sono efficaci:
 - a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
 - b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

2. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) calcolato ai sensi del D. Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, con i criteri di seguito indicati:

FASCIA	ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
A	Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un contributo massimo di € 3.100,00
B	Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un contributo massimo di € 2.325,00

La situazione economica di tutti i componenti del nucleo familiare deve risultare dall'Attestazione ISEE in corso di validità.

Il valore dei canoni è quello risultante dal contratto, relativo all'anno 2025 al netto degli oneri accessori limitatamente alle sole Fasce A e B di cui al punto 1 del presente avviso.

L'importo del contributo da erogare è calcolato in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e, comunque, decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva.

Per i soggetti che, relativamente al proprio nucleo familiare, dichiarano reddito zero o reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (dichiarazione sostitutiva di atto notorio da indicare in domanda) a pena di nullità.

3. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;
- a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica comune.siderno@asmepec.it. In caso di trasmissione a mezzo PEC si precisa che l'indirizzo indicato è configurato in modo tale da ricevere messaggi di posta elettronica esclusivamente da account di posta certificata e non da account di posta elettronica ordinaria;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso, farà fede la data di effettiva ricezione delle domande che saranno accettate se pervenute entro e non oltre i termini di scadenza del presente avviso e, comunque, il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per domande pervenute fuori termine per cause imputabili al servizio postale. Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Siderno, Ufficio Politiche Sociali, Piazza Vittorio Veneto snc, 89048 Siderno (RC).

Non saranno ammesse domande che perverranno con modalità diverse da quelle indicate.

Il modello prevede un dettagliato questionario cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza, con allegati eventuali documenti, sottoscritto in forma di dichiarazione, ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge n. 15 del 4/1/68 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. n. 403 del 20/10/98.

I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere all'assegnazione del contributo, dovranno presentare certificato delle ridotte o impedisce capacità motorie, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 05.02.1992.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, e successive modificazioni e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 27 marzo 2006.

Con la partecipazione alla presente procedura, tutte le condizioni previste dal presente atto saranno accettate integralmente dal soggetto istante.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi presso l'**Area 1 Settore 2 – Ufficio Politiche Sociali del Comune di Siderno** nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Al modulo, debitamente sottoscritto, occorre allegare la seguente documentazione (tutti i documenti richiesti dovranno essere allegati all'atto della presentazione della domanda – non si accettano documenti dopo la consegna. La mancanza anche di un solo documento comporterà l'esclusione dal bando):

- Copia contratto di locazione debitamente registrato con copia di pagamento imposta di registro annuale riferita all'anno 2025 oppure lettera per opzione a cedolare secca;
- Ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2025 come da normativa vigente;
- Copia di valido documento di identità e del codice fiscale del sottoscrittore della domanda;
- Copia attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del nucleo familiare in corso di validità;
- Carta o permesso di soggiorno o permesso di protezione internazionale valido del dichiarante e di tutti i componenti il nucleo familiare (per i cittadini non appartenenti all'Unione europea);
- Dichiarazione sostitutiva del certificato storico di residenza per i soli cittadini stranieri;
- Autocertificazione circa la fonte di sostentamento del nucleo familiare (se ricorre valore ISE uguale a zero o inferiore rispetto all'importo dell'affitto).

Per tutto quanto non espressamente previsto nel bando, si fa riferimento alla Legge 431/98 e alla Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 206 del 27.03.2006.

Siderno, 30 dicembre 2025



Il Dirigente *ad interim* dell'Area 1 "Affari Generali"

Dott. Giuseppe Crocitti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. P. C." followed by a surname.